

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.1979, n. 61. Istituzione del Nucleo
Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia"

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 1 della L.R. 30.8.79, n. 61, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia.

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla L.R. 30.8.79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera."

Art. 2

L'art. 2 della L.R. 30.8.79, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Nucleo Guardie Giurate Particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.

L'attività si esplica garantendo i seguenti servizi:

- a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;
- b) vigilanza all'interno degli uffici regionali;
- c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal Regolamento;
- d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art. 1 l'esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente."

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

L'art. 3 della L.R. 30.8.79, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari è di 120 unità, così suddivise per ogni Sezione:

SEZIONE DI BARI	n. 60 unità
SEZIONE DI BRINDISI	n. 12 unità
SEZIONE DI FOGGIA	n. 16 unità
SEZIONE DI LECCE	n. 18 unità
SEZIONE DI TARANTO	n. 14 unità

La responsabilità del Nucleo è affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni Sezione provinciale è inserita nell'Ufficio Provinciale Economato e costituisce unità organizzativa complessa nell'ambito del Nucleo. La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f., che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici".

Art. 4

L'art. 4 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato.

Art. 5

Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla L.R. 17.7.79, n. 43.

E' fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del Nucleo.

- Il personale da assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
 - età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
 - idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
 - titolo di studio di scuola media dell'obbligo".

Art. 6

L'art. 6 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

Consiglio Regionale della Puglia

"Le Guardie Giurate Particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla L.R. 9.5.84, n. 26.

Il personale assunto con la L.R. 30.8.1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, fatta eccezione per il limite di età, può chiedere l'inserimento nel Nucleo e l'attribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine, gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli Agenti di Custodia e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi ha una maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione, la Giunta regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale."

Art. 7

Il personale destinato al Nucleo Guardie Giurate Particolari frequenta apposito corso di formazione predisposto dalla Giunta regionale, che può avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta regionale, inoltre, è impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente al Nucleo.

Art. 8

La Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l'eventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione organica dalla presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure di cui alla presente legge.

Consiglio Regionale della Puglia

Eventuali nuove assunzioni da effettuare in base alla vigente normativa possono aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 1991.

Art. 9

Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrati nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30.8.79, n. 61, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 6.

Il reinquadramento ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo compete, dalla data di effettiva presa di servizio, l'indennità di cui alla lettera i), primo comma, dell'art. 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell'art. 33 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale, dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell'organico previsto dalla L.R. 30.8.79, n. 61. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio, nucleo familiare ed età.

Il personale escluso dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.

Art. 10

La Giunta regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 19 marzo 1990 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (áv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)



p.c.c. (Silvana Vernola)

3 APR. 1990